



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**

**Impatto di BREXIT sulle movimentazioni commerciali  
di prodotti sottoposti ad accisa  
(prevalentemente bevande alcoliche, vino, birra)**

Pietro Lacoppola  
Responsabile Settore Autorizzazioni e licenze Accise  
Ufficio delle Dogane di Bologna



# LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA TRA I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

Per la disciplina della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa nel territorio dell'Unione Europea l'attuale quadro normativo di riferimento trova fondamento nelle disposizioni recate dalla Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16/12/2008 integralmente recepite dal Decreto Legislativo n.504 del 26/10/1995.

La modalità di trasferimento di tali prodotti può avvenire tramite:

- **Circolazione in regime sospensivo da accisa**
- **Trasferimento di prodotti già immessi in consumo**



# CIRCOLAZIONE IN REGIME SOSPENSIVO DA ACCISA

## ALCUNE DEFINIZIONI

**DEPOSITO FISCALE:** può fabbricare, trasformare, detenere, ricevere, spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione di accisa.

**SPEDITORE REGISTRATO:** può spedire, ma **non** detenere, prodotti in regime sospensivo **ESCLUSIVAMENTE** dal luogo di immissione in libera pratica dei medesimi.

**DESTINATARIO REGISTRATO:** può ricevere prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo.

---



# CIRCOLAZIONE IN **REGIME SOSPENSIVO** DA ACCISA DI PRODOTTI DA E VERSO IL REGNO UNITO

## A LEGISLAZIONE VIGENTE

Lo SPEDITORE deve avere la qualifica di **depositario autorizzato** ovvero quella di **speditore registrato** di cui all'art. 9 del D.lgs. 504/95.

Il RICEVENTE deve avere la qualifica di **depositario autorizzato** o di **destinatario registrato**.

Viene emesso **e-AD** e una copia stampata dello stesso e-AD con la chiara indicazione dell'**ARC** attribuito dal sistema, accompagna i prodotti.

Segue ricezione della nota di ricevimento convalidata attestante la conclusione della circolazione mediante presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario italiano/britannico

---



# CIRCOLAZIONE IN REGIME SOSPENSIVO DA ACCISA DI PRODOTTI VERSO IL REGNO UNITO

## SITUAZIONE POST HARD BREXIT

Si concretizza l'uscita delle merci in regime sospensivo da accisa dal territorio dell'Unione Europea verso un Paese terzo (regno Unito).

Si renderà necessaria l'applicazione del **regime di esportazione** con trasmissione della dichiarazione doganale da parte dell'operatore nazionale all'ufficio doganale di esportazione.

I prodotti soggetti ad accisa circoleranno con l'emissione dell'e-AD dal deposito fiscale nazionale fino al luogo (Dogana) dal quale lasceranno il territorio dell'Unione Europea (termina l'operatività del sistema EMCS).

Il numero di ARC andrà riportato nella casella 44 del DAU..

La chiusura dell'operazione di esportazione e della circolazione in regime sospensivo è attestata con il visto uscire dell'ufficio doganale di uscita ed emissione della nota di esportazione da parte dell'ufficio doganale di esportazione.

---



# CIRCOLAZIONE IN REGIME SOSPENSIVO DA ACCISA DI PRODOTTI PROVENIENTI DAL REGNO UNITO

## SITUAZIONE POST HARD BREXIT

Si concretizza l'introduzione nell'Unione Europea di prodotti non unionali e quindi l'applicazione del regime doganale di immissione in libera pratica con presentazione della prescritta dichiarazione all'Ufficio doganale di ingresso.

Successivamente i prodotti circoleranno in regime sospensivo da accisa dal luogo di immissione in libera pratica verso un **deposito fiscale** oppure un **destinatario registrato**, con emissione di **e-Ad** ad opera di uno **speditore registrato**.

La circolazione si conclude con la presa in consegna da parte del destinatario nazionale.

---



# TRASFERIMENTI VERSO L'ITALIA DI PRODOTTI IMMESSI IN CONSUMO NEL REGNO UNITO

## A LEGISLAZIONE VIGENTE

Premesso che ... « **Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato.**» (art.10, co. 1 del D.Lgs. 504/95).

L'operatore nazionale che intende acquistare prodotti che hanno già assolto il pagamento dell'accisa nel regno Unito, salvo che abbia la qualità di esercente **deposito fiscale**, assume la qualifica di **destinatario registrato** e garantisce il pagamento dell'imposta.

Prima della spedizione deve presentare una **dichiarazione** attestante la prestazione della garanzia (mod. allegato al DM 210/96) all'Ufficio delle Dogane.

I prodotti sono scortati da DAS.

Eccettuato il caso del deposito fiscale, il pagamento dell'accisa nello Stato avviene entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti.

---



# TRASFERIMENTI VERSO L'ITALIA DI PRODOTTI IMMESSI IN CONSUMO NEL REGNO UNITO

## SITUAZIONE POST HARD BREXIT

Si concretizza l'introduzione nell'Unione Europea di prodotti non unionali e quindi l'applicazione del regime doganale di immissione in libera pratica con presentazione della prescritta dichiarazione all'Ufficio doganale di ingresso.

Si possono ipotizzare gli scenari di seguito descritti:

**Ipotesi a)** immissione in libera pratica in altro Stato membro o in Italia.

I prodotti circoleranno con il vincolo ad un regime sospensivo dall'accisa; lo speditore registrato emetterà l'**e-AD** e trasferirà i prodotti all'operatore nazionale che dovrà avere la qualifica di **depositario autorizzato** o di **destinatario registrato**; il pagamento dell'accisa da parte del destinatario avverrà secondo gli obblighi previsti per le due figure.

**Ipotesi b)** importazione in Italia. Il prodotto verrà immesso in consumo con pagamento dell'accisa. Il prodotto sarà trasferito a destino con DAS, ove prevista l'emissione.

---



# TRASFERIMENTI VERSO IL REGNO UNITO DI PRODOTTI IMMESSI IN CONSUMO IN ITALIA

## A LEGISLAZIONE VIGENTE

L'operatore nazionale che spedisce è tenuto a prestare una cauzione a garanzia del pagamento dell'accisa nello Stato Membro di destinazione.

Prima della spedizione deve presentare una dichiarazione ai fini del rimborso dimostrando l'avvenuto pagamento dell'accisa nazionale.

I prodotti circolano scortati dal DAS.

Su richiesta dell'operatore, può darsi luogo al rimborso dell'accisa versata dopo la ricezione dell'esemplare n. 3 del DAS, con attestazione del destinatario di ricezione della merce ed attestazione apposta dall'Autorità fiscale del Paese di destinazione di avvenuta presa in carico dei prodotti e di pagamento dell'accisa nel Regno Unito.

L'abbuono o la restituzione dell'accisa sui prodotti contrassegnati trasferiti in altri Paesi comunitari o esportati sono subordinati alla distruzione, alla presenza della Dogana, dei contrassegni di Stato applicati (art.19,co. 11 DM 153/2001).

---



# TRASFERIMENTI VERSO IL REGNO UNITO DI PRODOTTI IMMESSI INCONSUMO IN ITALIA

## SITUAZIONE POST HARD BREXIT

Si concretizza l'applicazione del regime di esportazione

Nelle due ipotesi che potranno prospettarsi, ufficio doganale di uscita in territorio italiano o situato in altro Stato Membro, i prodotti perverranno alla dogana di uscita, nazionale o comunitaria, scortati da DAS.

Su richiesta dell'operatore può darsi luogo al rimborso dell'accisa versata sui prodotti assoggettati ad accisa esportati.

L'abbuono o la restituzione dell'accisa sui prodotti contrassegnati trasferiti in altri Paesi comunitari o esportati sono subordinati alla distruzione, alla presenza della Dogana, dei contrassegni di Stato applicati (art.19,co. 11 DM 153/2001).

---



# DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SETTORE VINO

## Cenni normativi sulla circolazione del VINO

In vigore dell'aliquota di accisa pari a zero, **per la circolazione nazionale** del vino fra depositi fiscali, si prescinde dall'utilizzo dei documenti di accompagnamento previsti dalla disciplina fiscale dell'accisa **e-AD** (art. 21, co. 3 del DM 153/2001)

E' valido agli effetti fiscali l'emissione del documento **modello MVV** (documento di trasporto previsto dalle disposizioni proprie del settore vitivinicolo) nelle operazioni di trasferimento di vino tra depositi fiscali nazionali.

Per i trasferimenti intracomunitari di vino deve essere emesso l' **e-Ad** e gli stessi devono avvenire tra depositi fiscali.

In caso di esportazione, insorgendo i vincoli di circolazione della disciplina dell'accisa nei trasferimenti di prodotto dall'Italia ad altro Stato membro, l'obbligo di emissione dell'e-Ad nasce qualora il vino lasci il territorio dell'Unione Europea da un Ufficio doganale di uscita di uno Stato membro, realizzandosi in tale circostanza un trasferimento intracomunitario.

Nel caso il vino sia destinato ad essere esportato da un Ufficio doganale di uscita dello Stato con tragitto interamente svolto sul territorio nazionale, permane la disciplina della circolazione nazionale (**modello MVV**) che NON impone l'emissione dell'e-AD.

---



## PICCOLI PRODUTTORI DI VINO

I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, sono considerati **piccoli produttori**.

Per essi, ai sensi dell'art. 37, co. 1 del D.Lgs. n.504/95, non trovano applicazione i vincoli di circolazione e controllo propri del regime generale dell'accisa, salvo l'obbligo di comunicare all'Ufficio delle Dogane i trasferimenti intracomunitari realizzati.

E' valido agli effetti fiscali l'emissione del documento **modello MVV** per le spedizioni intracomunitarie dei piccoli produttori di vino.

---



## VINO

### SITUAZIONE POST HARD BREXIT

Si concretizza l'uscita delle merci in regime sospensivo da accisa dal territorio dell'Unione Europea verso un Paese Terzo (Regno Unito)

Si renderà necessaria l'applicazione del regime di esportazione con trasmissione della dichiarazione doganale da parte dell'operatore economico nazionale all'ufficio doganale di esportazione

Nelle due ipotesi che potranno prospettarsi, ufficio doganale di uscita in territorio italiano o situato in altro Stato membro, il vino perverrà alla dogana di uscita dal quale lascerà il territorio dell'Unione Europea, scortato:

- in caso di dogana di uscita nazionale, **da documento di trasporto MVV,**
  - In caso di dogana di uscita in altro Stato Membro, **da e-AD,**
  - **Se piccolo produttore,** in ogni caso, **da documento di trasporto MVV.**
-



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**